

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 9 settembre 2014.

Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 3, lettera a), il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, per effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada, debba essere corredata, tra l'altro, da un attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell'iscrizione all'Albo:

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui al citato articolo 15 del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120, è approvato nella forma di cui all'allegato "A".

2. L'attestazione di cui al comma 1 non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3 L'attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nel modello di cui all'allegato "A".

Zul

4. Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L'impresa o l'ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell'attestazione.

Segretario

DELLAMON DELLAMON SON THE SON NAME AND SON THE SON NAME AND SON THE SO

Il Presidente Eugenio Onori

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DELL'IDONEITA' DEI VEICOLI/CARROZZERIE MOBILI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 3, LETTERA A), DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120

Il sott	sottoscritto, Codice fisca	lle	
Respo	esponsabile tecnico dell'impresa/ente Codice f	iscale	
Premo	remesso che la citata impresa/ente		
	INTENDE conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie e classi		
	E' GIÀ ISCRITTA all'Albo nazionale gestori ambientali categorie e classi	al n°nelle seguenti	
	ED ALLO SCOPO INTENDE PROCEI	DERE A:	
	Iscrizione nuovi veicoli/carrozzerie mobili	izione nuovi veicoli/carrozzerie mobili	
	Integrazione codici EER		
	Integrazione categorie		
	Modifica attrezzatura veicoli		

ATTESTA QUANTO SEGUE:

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO/CARROZZERIA MOBILE¹

(compilare solo per i veicoli)

- 1. classificazione veicolo;
- 2. fabbrica/tipo;
- 3. targa;
- 4. telaio;
- 5. omologazione;
- 6. anno prima immatricolazione;
- 7. portata kg;
- 8. massa totale a terra kg;
- 9. uso proprio/uso terzi;
- 10. dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano;
- 11. revisione (art. 80 Codice della Strada);
- 12. il veicolo è a norma ADR (ove previsto).





(compilare sia per veicoli che per le carrozzerie mobili)

- 1. descrizione del veicolo e della carrozzeria;
- 2. attrezzature installate;
- 3. presenza di coperture;
- 4. materiale e spessore delle pareti;
- 5. dispositivo/sistema di carico e scarico dei rifiuti;
- 6. possibilità di bonifica;
- 7. possibilità di fenditure nelle giunzioni;
- 8. ogni altro elemento ritenuto utile dal responsabile tecnico.

CON DETTO VEICOLO/CARROZZERIA MOBILE SI INTENDONO TRASPORTARE I SEGUENTI RIFIUTI:²

CATEGORIA 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) - Allegato

CATEGORIA 4 (Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) - Allegato

CATEGORIA 5 (Trasporto di rifiuti speciali pericolosi) - Allegato

- Verificate le caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile;
- effettuate le prove di funzionamento dei dispositivi delle trasmissioni elettriche, idrauliche e pneumatiche, delle attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti;
- verificato che il veicolo/carrozzeria mobile dispone delle attrezzature d'emergenza, dell'etichettatura fissa, dei pannelli e dei segnali previsti dal Codice della Strada e dalla disciplina sul trasporto dei rifiuti, dei dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano;

DICHIARA

CHE IL VEICOLO/LA CARROZZERIA MOBILE INDICATO/A SOPRA, E' IDONEO/A AL TRASPORTO DEI RIFIUTI INDICATI IN ALLEGATO

DICHIARA INOLTRE

(solo nel caso che i veicoli siano destinati al trasporto di cose in conto proprio)

- che la codifica dell'attività economica e la codifica delle cose o elenchi di cose riportate nella licenza in conto proprio, coincidono esattamente con le attività di trasporto dei rifiuti che l'interessato intende svolgere.³
- che il veicolo immatricolato ad uso proprio esegue trasporti funzionali all'attività dell'impresa come risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese (per i veicoli aventi massa complessiva fino a 6000 kg).

Le dichiarazioni e le attestazioni di cui sopra sono effettuate ai sensi degli artt. 47, 48 e 38 del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Firma
O
n.
(

Allegare fotocopia di un documento di identità





NOTE

1. L'attestazione deve fare riferimento alle seguenti caratteristiche generali dei veicoli, delle carrozzerie e degli imballaggi in relazione allo stato fisico dei rifiuti trasportati:

1) Qualora le tipologie dei rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR), il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 168 del Codice della Strada e del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 35.

2) Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione delle merci pericolose (ADR), le carrozzerie devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti da trasportare, le seguenti caratteristiche:

a) Rifiuti allo stato liquido e fangoso. Possono essere trasportati con:

- cisterne per spurgo pozzi neri (approvate dai competenti uffici dell'UMC e munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore;

- veicoli furgonati o cassonati, a condizione che i rifiuti vengano confinati all'interno di appositi imballaggi in buono stato di conservazione, a tenuta e la cui compatibilità chimico-fisica con il contenuto venga dichiarata dal responsabile tecnico.

b) Rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti. Possono essere trasportati con carrozzerie aventi le seguenti caratteristiche:

- non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare ed alla durata e frequenza di uso nei limiti della normale utilizzazione del mezzo;

- essere facilmente bonificabili (es.: mediante getti di acqua e vapore, etc.);

- consentire facilmente il carico e lo scarico;

- essere a tenuta con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrappressioni interne.

L'attestazione deve specificare gli imballaggi che si intendono utilizzare in relazione al singolo stato fisico dei rifiuti descrivendone le caratteristiche e dichiarandone la compatibilità chimico-fisica con il contenuto.

² In allegato all'attestazione il responsabile tecnico deve riportare, per ciascun veicolo e per ciascuna categoria d'iscrizione, i rifiuti di cui all'elenco europeo dei rifiuti in ordine numerico crescente, con descrizione per i codici che terminano con le cifre 99. Deve essere indicato lo stato fisico, utilizzando le sottostanti tipologie:

SOLIDO PULVIRULENTO = (SP) SOLIDO NON PULVIRULENTO = (SNP) FANGOSO PALABILE = (FP) LIQUIDO = (L)



